

FAC-SIMILE STATUTO PER STUDIO INFERMIERISTICO

Esempio di Statuto Associativo

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi della normativa vigente sull'esercizio della libera professione è costituito tra le parti uno studio denominato "STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO ____".

Qualora uno degli associati cessi a qualsiasi titolo di far parte dello Studio Associato il suo nome verrà eliminato dalla denominazione.

Articolo 2 – Oggetto dell'attività

Lo Studio Associato ha per oggetto l'esercizio in forma associata di tutte le attività proprie (e di quelle che in futuro potranno divenire proprie) della professione di Infermiere, riservate o consentite dalla Legge ai liberi professionisti iscritti nel rispettivo Albo Professionale. Esso potrà compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dei fini sociali, esclusa nel modo più tassativo qualsiasi operazione o attività commerciale.

Articolo 3 – Sede

Lo Studio Associato ha sede in _____.

La sede potrà essere variata solo con deliberazione dell'Assemblea degli associati; nella stessa forma sarà deliberata l'istituzione di recapiti o di sedi secondarie.

Articolo 4-Durata dello Studio Associato

La durata dello Studio Associato è a tempo indeterminato; esso potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento ai sensi del successivo articolo 13.

Ciascuno degli associati può recedere dallo Studio Associato, compatibilmente con le esigenze di svolgimento degli incarichi assunti nei confronti degli assistiti, dandone comunicazione scritta. Il recesso avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di svolgimento, a seguito della comunicazione di cui sopra, dell'attività professionale in forma individuale e/o associata.

Articolo 5 – Doveri degli associati

Gli associati si obbligano a conferire nello Studio Associato tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dalla clientela in ordine a prestazioni professionali rientranti nell'oggetto sociale.

Ciascun associato si obbliga a non svolgere, né in proprio né per conto di altri o in altra forma associativa, attività concorrenziali con quelle dello Studio Associato.

Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati dovranno rendere nota la loro appartenenza allo Studio Associato. Tutti gli associati sono tenuti, sia singolarmente che come Studio Associato, alla precisa osservanza delle norme di deontologia professionale vigenti.

L'associato o gli associati ai quali è stato affidato un incarico sono responsabili nei confronti degli altri della sua corretta esecuzione.

Articolo 6 – Responsabilità professionale e patrimoniale

Le responsabilità professionali e patrimoniali nei confronti dei clienti s'intendono assunte solidalmente da tutti gli associati; ciò anche se formalmente il mandato del cliente sia stato conferito a uno solo di essi.

Tutte le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono personali del singolo associato titolare dell'incarico; le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia saranno a carico dello Studio Associato, il quale si rivarrà sul diretto responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.

Lo Studio Associato provvederà alla copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale mediante la stipulazione di adeguate coperture assicurative.

Articolo 7 – Rappresentanza e amministrazione

L'amministrazione ordinaria e la rappresentanza dello Studio Associato di fronte ai terzi sono affidate in via disgiunta a ciascuno degli associati. Per l'amministrazione straordinaria dovrà

provvedere l'assemblea degli associati che, nel dispositivo di delibera, autorizzerà uno o più associati ad agire in nome e per conto dello Studio Associato. La delibera assembleare potrà essere sostituita dalla firma congiunta di tutti gli associati.

Articolo 8 – Assemblea degli associati

Gli associati allo Studio costituiscono l'assemblea, la quale è indetta da qualsiasi membro mediante lettera raccomandata spedita agli altri membri almeno cinque giorni prima della riunione. Nella lettera dovranno essere indicati il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; il luogo della riunione è la sede dello Studio.

L'assemblea si reputa comunque costituita regolarmente in ogni luogo quando siano presenti tutti i membri e se nessuno di essi si oppone. L'assemblea è presieduta da uno dei membri, designato di volta in volta, dagli altri; il presidente nomina un segretario incaricato di verbalizzare la discussione e le delibere conseguenti.

Ogni associato ha diritto a un voto nelle deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea esprime la volontà degli associati su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza. Il voto in assemblea deve essere palese.

L'assemblea delibera sugli argomenti in discussione con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; è invece richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati per:

- a) variazione della sede sociale;
- b) scioglimento dello Studio Associato;
- c) modifiche dello statuto.

L'assemblea si riunisce obbligatoriamente in via ordinaria almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dello Studio.

Articolo 9 – Rendicontazione annuale

Entro quattro mesi dalla fine di ogni anno solare sarà redatto un conto consuntivo dell'attività svolta con riferimento alle somme effettivamente incassate o pagate nell'anno. A tale criterio di cassa si derogherà solo per quanto riguarda l'imputazione dei beni strumentali, dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto dei dipendenti per i quali si utilizzerà il criterio della competenza economica.

L'utile così determinato sarà ripartito tra gli associati nella misura di cui all'art. 10; ogni associato ha diritto di prelevare a titolo di acconto nel corso dell'anno una quota fissata in via preventiva dall'assemblea degli associati.

Articolo 10 – Partecipazione agli utili

L'utile determinato in sede di approvazione del rendiconto annuale sarà ripartito fra gli associati in funzione dell'attività effettivamente svolta a favore dello Studio Associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto approverà anche detti criteri di ripartizione che dovranno essere riportati nell'apposito verbale.

Gli associati parteciperanno alle anticipazioni finanziarie necessarie all'inizio dell'attività nonché all'eventuale copertura delle perdite in misura paritaria.

Articolo 11 – Ammissione di nuovi associati

Possono essere ammessi in qualità di associati le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo professionale;
- b) gradimento da parte di tutti gli altri associati.

Articolo 12 – Scioglimento del vincolo associativo

La qualità di associato si perde:

- a) per inadempienza grave dell'associato agli obblighi statuari e/o per mancanza o inosservanza dell'etica professionale;
- b) per cancellazione dall'Albo professionale;
- c) per dimissioni dell'associato da comunicarsi con le modalità di cui all'art. 4;

- d) per morte dell'associato, escluso ogni diritto di subentro da parte degli eredi e fatto salvo in ogni caso ogni loro diritto patrimoniale;
- e) per impossibilità di prestare la propria opera professionale per malattia, invalidità o per qualsiasi altra incolpevole causa protrattasi ininterrottamente per oltre sei mesi.

L'inidoneità temporanea dell'associato, a norma della Legge assicurativa, non può comportare la sua esclusione; è comunque facoltà dello Studio stipulare con compagnie assicurative polizze che garantiscano lo Studio da infortuni, malattie o altri eventi degli associati.

L'associato uscente (o i suoi eredi) ha diritto alla liquidazione patrimoniale per l'opera svolta a favore dello Studio Associato sulla base degli utili in corso e della situazione patrimoniale. Qualora trascorsi tre mesi dalla data di recesso o di decesso non si sia raggiunto un accordo amichevole tra le parti, tale questione sarà sottoposta a collegio arbitrale come previsto dal presente statuto.

Articolo 13 – Scioglimento dello Studio Associato

Lo Studio Associato si scioglie per il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) venire meno della pluralità degli associati (a meno che l'unico associato decida autonomamente di proseguire nell'attività prevedendo la ricostituzione della pluralità degli associati entro sei mesi);
- b) insanabile dissidio tra gli associati;
- c) deliberazione degli associati.

Articolo 14 – Collegio arbitrale

Le eventuali controversie tra gli associati o tra gli associati e i loro eredi, nascenti dall'applicazione del presente Statuto, saranno decise da un collegio arbitrale, amichevole compositore, composto da tre membri scelti di comune accordo tra gli iscritti all'Ordine o all'Ordine dei Dottori Commercialisti. In caso di disaccordo il collegio arbitrale sarà nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine.